



Sindacato Autonomo

# FEDIRETS

Federazione Dirigenti e Direttivi Enti Territoriali e Sanità

## Sezione FEDIR (già Fedir Sanità)

Segreteria Nazionale

Prot. 244

Roma, 22 Febbraio 2021

Ai Direttori Amministrativi  
Ai Responsabili Gestione delle Risorse Umane  
Ai Responsabili Uffici Relazioni Sindacali  
Enti ed Aziende del SSN

OGGETTO: Applicazione commi 4 e 5 dell'art 89 nuovo CCNL Dirigenza Area Funzioni Locali.

Dalla verifica dell'applicazione, nel mese di gennaio 2021, del nuovo trattamento economico di retribuzione di posizione fissa prevista dal CCNL 17/12/2020 negli importi di cui alla tabella del comma 3 dell'art 89, si sono riscontrate in alcune aziende incongruenze rispetto alla corretta applicazione di quanto dispone il successivo comma 5.

Com'è noto dall'1/1/2021 deve cessare la corresponsione della retribuzione di posizione minima unificata (comprensiva della eventuale differenza sui minimi) e dalla stessa data si deve procedere alla corresponsione dei seguenti importi (con la denominazione e le caratteristiche proprie di **retribuzione di posizione fissa**):

Struttura Complessa	€. 18.000,00 annue (€. 1.384,61 mensili)
Struttura semplice (anche dipartimentale)	€. 11.500,00 annue (€. 884,62 mensili)
Incarico professionale (di base, consulenza e studio, di alta professionalità)	€. 5.500,00 annue (€. 423,07 mensili)

L'aumento determinato dalla nuova posizione fissa riassorbe, fino a concorrenza, quanto in godimento del dirigente a titolo di posizione variabile. Gli importi da riassorbire sono stabiliti dal comma 4 dell'art 89 il quale espressamente dispone che:

**"I valori di retribuzione di posizione parte fissa di cui al citato comma 3 assorbono e ricomprendono, i valori in godimento, da parte di ciascun titolare di incarico, della retribuzione minima contrattuale unificata di cui all'art. 87, comma 4"**

Pertanto nel determinare l'entità della parte di retribuzione di posizione variabile da decurtare per finanziare la nuova fissa occorre partire dalla retribuzione di posizione minima unificata come rideterminata ai sensi dell'art. 87 comma 4 e non dai pregressi importi di cui agli artt. 5 e 6 del CCNL 6/5/2010. L'aumento della posizione minima unificata previsti dall'art 87 comma 4, infatti, hanno carattere stabile e strutturale ed in quanto tale si aggiungono alla retribuzione di posizione complessiva (minima unificata + differenza sui minimi ove esistente + variabile aziendale) già in godimento del dirigente secondo la graduazione aziendale prima dell'entrata in vigore del nuovo CCNL. D'altro canto gli aumenti dall'1/1/2018 della retribuzione di posizione minima unificata sono stati finanziati con oneri a carico del contratto e da nessuna parte è previsto che tale aumento sia reversibile o che costituisca UNA TANTUM.

Pertanto nella fase applicativa del successivo comma 5 dell'art. 89 nella parte in cui si prevede che: **" in prima applicazione e fintantoché non si renderanno disponibili ulteriori risorse, gli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa derivanti dalla trasposizione ai nuovi incarichi effettuata in applicazione dell'art. 70, comma 6, sono finanziati mediante corrispondenti riduzioni della**



**retribuzione di posizione parte variabile in atto percepita da ciascun titolare di incarico, ferma restando la graduazione delle posizioni ed il valore individuale complessivo di retribuzione di posizione dell'incarico in essere**” occorre:

- 1) Garantire quale maturato acquisito la nuova retribuzione di posizione minima unificata di cui all'art 87 comma 4
- 2) Garantire la retribuzione di posizione derivante dalla graduazione delle funzioni già in atto prima del CCNL, passaggio possibile solo aggiungendo dall'1/1/2018 alla retribuzione di posizione complessiva l'aumento della retribuzione di posizione minima unificata di cui all'art 87 comma 4
- 3) Determinare, ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'art. 89, il differenziale da decurtare dalla parte variabile della retribuzione di posizione a far data dall'1/1/2021 quale differenza fra la nuova posizione fissa ex art 89 comma 3 e la posizione minima unificata come rideterminata ai sensi dell'art. 87 comma 4 già in godimento all'1/1/2021.

Ne consegue che la decurtazione della variabile aziendale in godimento, dall'1/1/2021 non potrà comunque mai superare i seguenti importi massimi mensili lordi (ed è comunque minore laddove la variabile aziendale sia di importo inferiore alla differenza fra la nuova retribuzione di posizione fissa e la retribuzione di posizione minima unificata spettante dall'1/1/2018) :

	<b>Ruoli Prof/Tec</b>	<b>Ruolo Amm</b>
Struttura Complessa	€. 57,20	€. 98,84
Struttura semplice	€. 268,85	€. 259,40
Incarichi prof > 5 anni	€. 72,24	€. 56,02
Incarichi prof < 5 anni	€. 369,78	€. 364,83

Si richiama altresì il disposto dell'art. 89 comma 4 nella parte in cui sopprime - sempre da gennaio 2021 - la voce stipendiale differenza sui minimi (ove prevista) nonché quello del comma 3 dell'art 89 che dispone testualmente:

***“A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di sottoscrizione della presente ipotesi, i valori annui lordi complessivi per tredici mensilità della retribuzione di posizione parte fissa sono ridefiniti come indicato nella seguente tabella”***

Con tutta evidenza la disposizione non subordina ad alcuna condizione l'erogabilità delle nuove retribuzioni di posizione fissa dall'1/1/2021.

Conseguentemente dall'1/1/2021 i nuovi importi di retribuzione di posizione fissa sono **DOVUTI** d'ufficio a tutti i dirigenti in relazione all'incarico rivestito ed in particolare la nuova posizione fissa di 5.500 euro di tutti i dirigenti con incarico diverso dalla struttura complessa e semplice vanno erogati fin da subito salvo attivare poi tutte le forme di copertura del fondo previste dal CCNL (fino all'ipotesi estrema di rigraduazione degli incarichi).

La scrivente O.S. resta in attesa di cenno di riscontro rispetto a quanto rappresentato nella presente nota.

Distinti saluti

Il Segretario Generale  
Elisa Petrone

